

## **QUESITO n. 2**

È pervenuto a questo Ente Aggiudicatore il quesito testualmente riportato:

- 1) “Considerato che a base di gara è posto un progetto “definitivo”, le proposte migliorative devono essere redatte in sede di offerta allo stesso livello della progettazione di gara o devono essere sviluppate al livello di un progetto “esecutivo”, elaborando quindi “relazioni specialistiche”, “elaborati grafici del progetto esecutivo” e “calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti”, ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del DPR 554/99?
- 2) Nell’ipotesi in cui il concorrente intenda partecipare alla procedura di gara con “indicazione” di un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Progettisti, la figura professionale del “geologo” può essere semplicemente indicata come consulente esterno del costituendo R.T.P. o deve necessariamente essere un componente del medesimo Raggruppamento? In quest’ultimo caso, con quale quota di partecipazione dovrebbe prendere parte al R.T.P.? Quali minimi dovrebbe possedere?
- 3) In riferimento alla dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 2.1.c) del disciplinare di gara, i *servizi di punta* devono essere “... riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento”. Alla luce di quanto innanzi, i servizi svolti in ciascuna classe e categoria di lavori da progettare, indicati nel bando, devono essere necessariamente attinenti a lavori ferroviari? Nella fattispecie la progettazione ferroviario (VI/a) può essere considerata analoga per “tipologia” alla progettazione di un lavoro stradale con certificato in VI/a? Inoltre la progettazione di una fermata o stazione ferroviaria (I/c), può essere considerata analoga per “tipologia” alla progettazione di un edificio con certificato in I/d? La progettazione di interventi relativi alle strutture portanti (I/g), può essere considerata analoga per “tipologia” alla progettazione strutturale di un edificio/opificio con certificati in I/g?”

A tale richiesta di chiarimenti è stata data la risposta testualmente riportata:

- 1) Si precisa, in primo luogo, che il disciplinare di gara non richiede assolutamente che i concorrenti producano in sede di gara un progetto esecutivo, poiché la procedura di che trattasi è preordinata all'aggiudicazione di un appalto integrato, avente cioè per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo predisposto da questo Ente Aggiudicatore, ai sensi dell'art. 53, lett. b), D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Il suddetto disciplinare, invero, richiede che le soluzioni progettuali proposte dai concorrenti in sede di offerta tecnica siano corredate da idonea documentazione che ne dia adeguata ed esaustiva descrizione.

Gli elaborati di cui sopra, d'altra parte, dovranno essere tali da consentire lo sviluppo della progettazione esecutiva in caso di aggiudicazione e, pertanto, solo in tali termini può essere inteso il richiamo all'art. 93, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e agli artt. 37-38-39 D.P.R. 554/99 di cui a pag. 22 del disciplinare di gara.

- 2) Si rammenta che ai sensi dell'art. 91, comma 3, D.Lgs. 163/2006 s.m.i. non è consentito il subappalto delle prestazioni relative alla relazione geologica. Da tale divieto, pertanto, discende la previsione del disciplinare di gara di che trattasi della presenza del geologo nel gruppo di progettazione. Sono consentite tutte le modalità di partecipazione di tale figura professionale purché non si configuri la fattispecie del subappalto delle prestazioni inerenti la relazione geologica.
- 3) Il requisito di cui alle Premesse, paragrafo B), punto 2.1.c) nonché al paragrafo II.2.1), punto 5.1) del disciplinare di gara (rispettivamente pag. 3 e pagg. 13 e 14) è riferito ai cd. "servizi di punta", conformemente a quanto disciplinato dall'art. 263, comma 1, lett. c), D.P.R. 207/2010.

La sopra citata norma regolamentare, è doveroso precisare, richiede che i concorrenti abbiano svolto almeno due servizi, del valore stabilito, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, non risultando indispensabile, invece, che tali servizi siano identici a quelli oggetto della gara.

La Commissione giudicatrice, pertanto, nel fare applicazione delle prescrizioni del disciplinare in parola si atterrà a quanto statuito dal citato dall'art. 263, comma 1, lett. c), D.P.R. 207/2010, così come interpretato dalla giurisprudenza e dalla Autorità di Vigilanza.